Sent. n. 126/2026 pubbl. il 11/11/2026
Cron. n. : 3430/2026
Rep. n. 177/2026 del 11/11/2026

R.G. 154-1/2026

RG N. 74/2026 L.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi — Presidente

dott. Enrico Vernizzi — Giudice rel.

dott. Angela casalini — Giudice

nel giudizio n. 154-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio

promosso da

impresa individuale BERSELLINI LUCIANO (BRSLCN55M11G337Y) con sede in 43013 Langhirano (PR), Via Don Corchia n.7, nella persona del suo omonimo titolare BERSELLINI Luciano, nato a Parma l'11/08/1955, residente in 43013 Langhirano (PR), Via XX Settembre n.16, con il patrocinio dell'Avv. CARLA DI CIOCCIO (DCCCRL68L49A345H) elettivamente domiciliata in Parma, Strada Nino Bixio n.135 presso il difensore;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto da impresa individuale BERSELLINI LUCIANO per l'apertura della liquidazione giudiziale in propri;



Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

considerato che il ricorrente ha rinunciato a comparire all'udienza fissata ex art 41 CCII e che la volontà di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale è stata confermata alla suddetta udienza dal procuratore costituito;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di autotrasporto;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;

b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è



Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 1.044.910,04 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 29 settembre 2026 alla voce "Totale residuo al netto dell'importo sospeso"); b) dalla presenza di decreti ingiuntivi messi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Lavoro del 14 ottobre 2026); c) dalla complessiva situazione debitoria desumibile dai bilanci in atti e denunciata dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo; elementi che inducono a ritenere come, a fronte della impossibilità di individuare specifici elementi attivi del patrimonio e tenuto conto della condizione di inattività, la situazione patrimoniale della ricorrente non consenta di assicurare, anche nella prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori;



Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa CARLOTTA OLLARI, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di impresa individuale BERSELLINI LUCIANO (c.f. BRSLCN55M11G337Y; p.iva 00945430346) con sede in 43013 Langhirano (PR), Via Don Corchia n.7, nella persona dell'omonimo titolare BERSELLINI LUCIANO (BRSLCN55M11G337Y);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore la dott.ssa OLLARI CARLOTTA (LLR CLT 78E41 G337P) con studio in VIA CALESTANO 52, 43035 FELINO (PR), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 10 febbraio 2027 ore 11.10 ;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA



Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 11 novembre 2026

Il Giudice rel. — Il Presidente

Enrico Vernizzi — Antonella Ioffredi



Firmato Da: ENRICO VERNIZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 269e3c06c7feea1a4d53cc1a4d506787
Firmato Da: ANTONELLA IOFFREDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a88d06b17539af368283d842d03768